



Comitato Regionale FIS Lombardia

**ESTRATTO CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CUSTODIA,
GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE
SCHERMISTICHE DI PROPRIETÀ DEL COMITATO REGIONALE
LOMABRDO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA**

Articolo 1 -VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del contratto con forza di patto.

Articolo 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente convenzione il Comitato affida all’Affidatario, che accetta, la gestione a scopo di magazzinaggio e manutenzione di tutte le attrezzature di cui all’allegato “A” della presente che ne è parte integrante e, controfirmato dalle parti, fa prova di presa in carico delle stesse da parte dell’Affidatario.

Articolo 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di tre anni rinnovabili tacitamente salvo disdetta.

Il primo periodo entra in vigore alla data della sottoscrizione e scadrà il 31 AGOSTO 2020.

Salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi all’altra, a mezzo raccomandata r/r o PEC, almeno 60 giorni prima della scadenza originaria o di quella successivamente prorogata, la convenzione si intenderà tacitamente rinnovata alle medesime condizioni e per il medesimo periodo di due anni in due anni.

Articolo 4 – OBBLIGHI ED ONERI DELL’ AFFIDATARIO

L’Affidatario, a seguito dell’ottenimento della gestione per magazzinaggio e manutenzione delle attrezzature di cui al citato allegato “A”, con la firma della presente convenzione si impegna a garantire:

- a) il magazzinaggio e la custodia di tutto il materiale di cui all’inventario allegato “A” ;
- b) l’allestimento di ciascuna gara del circuito regionale **ove esplicitamente richiesto da parte del Comitato Organizzatore Locale assegnatario della manifestazione con accordi tra le parti da stipularsi a parte della presente convenzione** specificatamente in merito a:
 - trasporto attrezzature dal magazzino al luogo di gara;
 - trasporto attrezzature dal luogo di gara al magazzino;

- carico e scarico dei materiali;
 - allestimento e smantellamento di ciascuna pedana;
 - elettrificazione di ciascuna pedana, comprensiva di noleggio batterie e cavi di collegamento, nonché compresa la posa di tavolino, copertura dello stesso e numerazione progressiva della pedana.
- c) il servizio di controllo, manutenzione periodica e manutenzione straordinaria dei rulli e delle apparecchiature, i cui costi saranno a carico del Comitato.

L'Affidatario si impegna inoltre:

- a custodire le attrezzature in un idoneo magazzino affinché le stesse non subiscano danni dovuti agli ordinari eventi atmosferici o all'umidità, che possano compromettere il regolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche;
- a permettere in qualsiasi momento ai componenti del Comitato od a terzi, appositamente delegati dal Comitato stesso, di ispezionare i luoghi dove sono custodite le attrezzature nonché il loro stato di efficienza e manutenzione. Di dette ispezioni dovrà essere sempre redatto verbale controfirmato dalle parti;
- a stipulare idonea copertura assicurativa contro il rischio di incendio e furto dei materiali nonché per la responsabilità civile verso terzi per i servizi di allestimento gare. L'affidatario dovrà fornire al Comitato copia della polizza assicurativa nonché, annualmente, copia della ricevuta o attestazione di pagamento del premio al fine di garantire il mantenimento della copertura assicurativa per tutta la durata della presente convenzione e dei suoi eventuali rinnovi o proroghe;
- al corretto adempimento di tutti gli obblighi fiscali e contributivi nei confronti dei collaboratori e del personale dipendente, al fine di poter fornire il DURC quando richiesto dal Comitato per la conferma di interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature.

Articolo 5 – CORRISPETTIVI

I corrispettivi per i servizi di cui al punto b) del precedente art. 4, saranno concordati direttamente tra l'Affidatario ed il soggetto organizzatore della gara che intenderà richiederli all'Affidatario.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria, previsti e dettagliatamente elencati nell'allegato "B" della presente, per la prima stagione agonistica di vigenza della presente

convenzione, l’Affidatario e il Comitato concordano di applicare i corrispettivi previsti nell’allegato medesimo.

Il Comitato e l’Affidatario concordano sin da ora che, nell’ipotesi di proroga del presente contratto, i corrispettivi di cui all’allegato “B” verranno automaticamente rivalutati di anno in anno, in base all’indice ISTAT rilevato nel mese precedente a quello di effettuazione dell’intervento.

Articolo 6 – UTILIZZO DIRETTO DELLE ATTREZZATURE DA PARTE DI TERZI PER L’ALLESTIMENTO DI GARE .

I soggetti, organizzatori delle gare , previa autorizzazione scritta del Comitato da fornire in copia all’Affidatario, contenete l’impegno a corrispondere il compenso di cui al secondo comma dell’articolo 5, potranno procedere al ritiro presso il magazzino dell’Affidatario, delle attrezzature elencate nell’autorizzazione rilasciata dal Comitato.

L’Affidatario si impegna a garantire l’apertura del proprio magazzino per il ritiro e la riconsegna delle attrezzature durante l’ordinario orario di lavoro. L’Affidatario e il soggetto organizzatore potranno concordare orari diversi.

Il ritiro e la riconsegna delle attrezzature verrà constatato da apposito verbale.

Dal momento del ritiro e fino alla riconsegna delle attrezzature, il soggetto autorizzato dal Comitato sarà custode e responsabile di quanto preso in consegna.

Il Comitato manleva sin da ora l’Affidatario da qualsiasi responsabilità circa l’utilizzo, il danneggiamento ed il furto delle attrezzature prese in carico da soggetti terzi ai sensi del presente articolo.

Articolo 7 – EVENTI PROMOZIONALI, CAMPI ESTIVI E ALTRE MANIFESTAZIONI NON COMPRESSE DALLA PRESENTE CONVENZIONE

Qualsiasi impiego delle attrezzature di cui all’allegato “A” che venisse fatto dall’Affidatario per competizioni e/o manifestazioni non incluse nel “calendario gare” dovrà essere preventivamente comunicato al Comitato.

Qualora soggetti terzi fossero interessati ad un utilizzo diretto delle attrezzature di cui all’allegato “A” per manifestazioni ed eventi considerati nel presente articolo, dovranno preventivamente concordarne l’impiego con l’Affidatario secondo le disponibilità di volta in volta verificate. Successivamente dovranno richiedere l’autorizzazione scritta del Comitato così come previsto al precedente articolo 6).

Il soggetto terzo dovrà corrispondere il corrispettivo di cui al secondo comma dell’articolo 5).

Articolo 8 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE

Nel caso in cui l’Affidatario ritenga che una delle attrezzature di proprietà del Comitato debba essere sostituita o sottoposta ad un intervento di manutenzione straordinaria non compreso fra quelli di cui all’allegato “B” della presente o ad un intervento di riparazione particolarmente oneroso, ne darà comunicazione scritta al Comitato corredata da un preventivo di spesa.

Nessuna sostituzione, o manutenzione straordinaria non compresa in quelle di cui all’allegato “B” della presente, o riparazione particolarmente onerosa potrà essere effettuata se non previamente ed espressamente autorizzata dal Comitato.

Articolo 9 – DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBAPPALTO INTEGRALE

La presente convenzione non potrà essere ceduta a terzi come non potranno essere subappaltate a terzi le prestazioni in essa previste, se non previa ed espressa autorizzazione del Comitato.

Articolo 10 - DANNI

L’Affidatario sarà pienamente responsabile degli eventuali danni subiti dalle apparecchiature elencate nell’allegato “A” della premessa durante lo svolgimento dei servizi di cui all’articolo 3) allo stesso affidati.

Il Comitato si assume direttamente, o si impegna a far assumere direttamente dai soggetti organizzatori delle gare, ogni responsabilità per i danni che dovessero subire le attrezzature sui campi di dette gare.